

DELIBERA G.C. N. 71 del 22/11/2007
Entrato in vigore 09.01.2008

REGOLAMENTO
PER LA STABILIZZAZIONE DEL
PERSONALE PRECARIO

(art. 1, comma 558, Legge 296/06)

INDICE

Art. 1 *Ambito di applicazione del regolamento*

Art. 2 *Requisiti*

Art. 3 *Modalità di assunzione*

Art. 4 *Criteri di priorità*

Art. 5 *Procedura di stabilizzazione*

Art. 6 *Stabilizzazione di personale d'ufficio*

Art. 7 *Stabilizzazione mediante procedure selettive*

Art. 8 *Prove selettive*

Art. 9 *Stabilizzazione del rapporto di lavoro*

Art. 10 *Entrata in vigore*

REGOLAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 558 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di selezione ai fini della stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti specificati all'art. 2 del presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 2

Requisiti

1. Ha diritto alla stabilizzazione presso il Comune di Calcinaia il personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in servizio effettivo da almeno tre anni, anche non continuativi, alla data del 1°1.2007, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, oppure il personale che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nei cinque anni anteriori alla data del 1°1.2007.

2. Il personale avente diritto alla stabilizzazione deve aver svolto il servizio utile ai fini della maturazione dei requisiti sopra indicati nella categoria per la quale l'Ente procede alla stabilizzazione e deve essere in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nella categoria medesima, in virtù di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo.

3. Sono esclusi dalla stabilizzazione il personale con qualifica dirigenziale, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione e assegnati al Comune di Calcinaia, nonché il personale assunto ai sensi dell'art. 90 e 110 del D.Lgs. 267/00.

Art. 3

Modalità di assunzione

Le procedure di stabilizzazione del personale sono disposte dall'Amministrazione nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale e nel limite della disponibilità dei posti in dotazione organica, ferma restando la facoltà per l'Ente di avvalersi di altre forme di reclutamento per la copertura dei posti disponibili.

Art. 4

Criteri di priorità

1. La stabilizzazione d'ufficio del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 avviene, a domanda degli interessati, con il seguente ordine di priorità:

a. personale attualmente in servizio o già cessato dal servizio che abbia maturato tre anni di servizio anche non continuativi presso il Comune di Calcinaia;

b. personale attualmente in servizio che consegua i tre anni di servizio anche non continuativi in virtù di contratti stipulati con il Comune di Calcinaia anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

c. personale attualmente in servizio o già cessato dal servizio che abbia maturato tre anni di servizio anche presso altre Pubbliche Amministrazioni purché abbia svolto l'ultimo periodo di servizio presso il Comune di Calcinaia.

2. A parità di requisiti, verrà stabilizzato, in ordine di priorità, il personale con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il lavoratore con minore età anagrafica.

Art. 5

Procedura di stabilizzazione

La procedura di stabilizzazione verrà attivata mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del Comune di Calcinaia e all'albo pretorio.

Nell'avviso di stabilizzazione sono indicati la categoria di inquadramento ed il profilo professionale per i quali si intende procedere al reclutamento mediante stabilizzazione.

Le domande dovranno pervenire entro il termine inderogabile di 15 giorni della pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dell'Ente.

Scaduto il termine di presentazione delle domande, verrà redatta la graduatoria da una commissione nominata ai sensi del vigente regolamento per l'accesso al pubblico impiego.

Il Responsabile del Servizio V procederà alle assunzioni con proprio atto in base alla graduatoria e nel limite dei posti disponibili.

Art. 6

Stabilizzazione di personale d'ufficio

Per il personale che sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge, la stabilizzazione avverrà d'ufficio, previa presentazione di apposita domanda, relativa allo specifico avviso pubblicato ai sensi dell'Art. 5.

Art. 7

Stabilizzazione mediante procedure selettive

Per il personale che sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato mediante procedure selettive diverse da quelle di natura concorsuale o previste da norma di legge, la stabilizzazione deve essere effettuata previo esperimento di prove selettive.

Art. 8

Prove selettive

Per l'espletamento delle prove selettive trova applicazione il Regolamento per l'accesso al pubblico impiego approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 06.03.2003.

Art. 9

Stabilizzazione del rapporto di lavoro

A conclusione delle procedure di stabilizzazione, l'Amministrazione assume il personale mediante stipulazione di un contratto individuale a tempo indeterminato.

La stipulazione del contratto individuale determina, in caso di lavoratori assunti con contratto a termine ed in servizio, la conversione del loro rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

In caso di stabilizzazione di personale che conseguirà il requisito dei tre anni di servizio in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, può essere prorogata, in deroga a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata del contratto fino al compimento delle procedure di stabilizzazione con provvedimento del Responsabile del Servizio V.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi del vigente statuto comunale, entra in vigore il primo giorno successivo alla sua seconda pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi una volta intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione.